

TI_GERICHTE 15.2016.28 vom 1. Juni 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-06-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2016.28_d20160601

FR: TI_GERICHTE 15.2016.28 du 1 juin 2016

IT: TI_GERICHTE 15.2016.28 del 1 giugno 2016

Regeste

Ricorso contro l'emissione di un precetto esecutivo sul quale è indicato l'indirizzo della sede svizzera della succursale della società escutente straniera

Erwägungen

E. 2

La ricorrente si duole che quale parte escutente è stata indicata la succursale di Losanna della PI 1. Considerato che le succursali non hanno personalità giuridica propria, né un patrimonio proprio e nemmeno una sede nel senso giuridico del termine, la stessa non può fungere da creditore. Essendo l'escutente priva di personalità giuridica la ricorrente chiede l'annullamento dei precetti esecutivi.

E. 3

Nelle sue osservazioni la creditrice chiede la riezione del ricorso facendo valere che la precedente è la PI 1, società francese dotata di personalità giuridica, che come risulta dalle domande di esecuzione agisce per il tramite della sua succursale svizzera di Losanna, in virtù dell'art. 12 del Codice di procedura civile svizzero (CPC).

E. 4

Contrariamente alla filiale di una società, la succursale non dispone di una personalità giuridica propria ma solo di un'indipendenza economica (sentenza della CEF 15.2000.191 dell'8 gennaio 2001 consid. 6; Meier-Hayoz/Forstmoser, *Droit suisse des sociétés*, 2015, n. 7, 10 e 12 ad § 24). Anche nei casi in cui un'azine è promossa al foro della sede della succursale giusta l'art. 12 CPC, la qualità di parte appartiene quindi alla società e non alla succursale (DTF 120 III 13 consid. 1/a; Meier-Hayoz/Forstmoser, *op. cit.*, n. 21-22 ad § 24; Haldy in: *CPC commenté*, 2011, n. 6 ad art. 12 CPC). Un'esecuzione richiesta da un'entità sprovvista dalla capacità di essere parte, perché non ha personalità giuridica, è in linea di massima nulla, ma se quale escutente è stata designata una succursale la designazione manifestamente errata dev'essere rettificata d'ufficio purché non abbia oggettivamente indotto l'escusso nell'errore (DTF 120 III 13 consid. 1/b; sentenza della CEF 15.2013.109 del 3 dicembre 2013).

E. 4.1

Nella fattispecie sui precetti esecutivi è indicata quale parte creditrice la "PI 1– France", l'indicazione "_____Lausanne" riferendosi invece solo all'indirizzo di corrispondenza postale (della succursale) e non alla ragione sociale. Pertanto non vi è alcun dubbio che creditrice ed escutente sia la PI 1, con sede principale a _____ (Francia). La validità delle esecuzioni è dunque fuor d'ogni dubbio né s'impone una rettifica del nome dell'escutente sugli atti esecutivi.

E. 4.2

D'altronde, la menzione del domicilio dell'escutente sul precetto esecutivo non è considerata come un elemento essenziale e quindi un errore non determina la nullità dell'atto, a meno che sia di natura a trarre effettivamente l'escusso in errore (sentenza della CEF 15.2015.70 del 6 novembre 2015 consid. 3 e 3.1) . Nel caso specifico, però, l'indirizzo della succursale svizzera non è per nulla ingannevole, anzi per gli escutenti il cui domicilio o la cui sede è all'estero occorre proprio indicare il domicilio eletto in Svizzera (art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 68 III 52), il quale può ovviamente essere quello della succursale svizzera. Il ricorso va dunque respinto.

E. 5

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.